



## **Titolo V - Compravendita di prodotti**

### **Capitolo Secondo – Prodotti dell’agricoltura**

#### **n) Erbe, sementi e foraggi**

(vedi anche Titolo V - Capitolo Secondo - Sottocapitolo a) Frumento)

#### **COMMERCIO DEI FORAGGI**

##### **Sommario**

##### **FIENO**

Distinzione .....	Art. 1
Modo di misurazione .....	» 2
Peso .....	» 3
Pagamento .....	» 4
Obblighi di garanzia del venditore .....	» 5
Mediazione (provvigione) .....	» 6

##### **FORAGGI VERDI**

Oggetto della merce .....	Art. 7
---------------------------	--------

##### **PAGLIA**

Oggetto e modalità del contatto .....	Art. 8
Forma del contratto .....	» 9
Misurazione .....	» 10
Pagamento .....	» 11
Garanzia .....	» 12
Mediazione (provvigione) .....	» 13

##### **TRINCIATO**

Definizione del prodotto e sue caratteristiche chimico/fisiche .....	Art.14
Qualità del prodotto .....	» 15
Modalità di misurazione del prodotto .....	» 16
Determinazione del prezzo .....	» 17
Modalità di raccolta e consegna .....	» 18
Pagamento del prodotto .....	» 19
Garanzia .....	» 20
Mediazione .....	» 21

## ITER DELL'ACCERTAMENTO

*Primo accertamento:*

27 agosto 1927.

*Ultima revisione:*

a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969.

b) approvazione del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970.

c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

***Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:***

**a) esame del Comitato tecnico: marzo 2009 - giugno 2009**

**b) approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale Usi in data 2 dicembre 2009**

**c) approvazione della Giunta camerale con delibera n. 116 del 23 dicembre 2009**

## FIENO

### **Art. 1 - Distinzione.**

Il fieno si distingue in fieno totalmente essiccato al sole e fieno da silos.

In relazione all'epoca del taglio si denomina:

- a) *maggengo*, il fieno raccolto durante il mese di maggio, prodotto al primo taglio dell'annata, con larga prevalenza di graminacee;
- b) *agostano*, il fieno prodotto dal secondo taglio, composto di leguminose in prevalenza e di graminacee, bene essiccate e con colore che può essere un po' più carico di quello del cuoio naturale;
- c) *terzuolo*, il fieno prodotto dal terzo taglio, composto di leguminose e di graminacee con tolleranza di pabio fino al 15%, bene essiccato e con colore che può essere un po' più carico di quello del cuoio naturale;
- d) *quartirolo*, il fieno prodotto dal quarto taglio, come per il precedente terzuolo, con tolleranza di pabio fino al 35% circa;
- e) *fieno di erba medica*;

### **Art. 2 - Modo di misurazione.**

Il fieno è contrattato a quintale. Il fieno pressato è venduto al tenimento (cascina) franco partenza o franco arrivo.

Per fieno pressato si intende il fieno in balle di varie forme.

### **Art. 3 - Peso.**

Il peso ritenuto valevole è quello accertato a mezzo della pesa pubblica all'arrivo o della pesa privata dell'acquirente, regolarmente bollata, o quello determinato dal tecnico agrario. La spesa della pesa pubblica necessaria per la determinazione del peso è a carico del venditore.

### **Art. 4 - Pagamento.**

Nei contratti aventi per oggetto il fieno il pagamento è effettuato con mezzi bancari.

### **Art. 5 - Obblighi di garanzia del venditore.**

Il fieno, sia essiccato al sole sia conservato in silos, è venduto sano e mercantile, salvo che il compratore espressamente lo abbia contrattato senza garanzia.

Non è sano e mercantile il fieno che presenti uno dei seguenti vizi:

- l'aver preso acqua sul campo, durante il periodo di essiccazione, così che siano modificati, in modo evidente, il valore nutritivo ed il profumo;
- l'essere il fieno ammuffito o eccessivamente o malamente fermentato;
- il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, duri, etc.);
- l'esser mescolato a stramaglie.

### **Art. 6 - Mediazione (provvigione).**

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1% sul prezzo.

## FORAGGI VERDI

### **Art. 7 - Oggetto della merce**

Si ha notizia solamente di contratti aventi ad oggetto la vendita di "erba in piedi" venduta per unità di superficie di produzione.

## PAGLIA

### **Art. 8 - Oggetto e modalità del contratto.**

Per paglia si intende la paglia del frumento, quella di segale, quella di avena e quella di riso. La paglia è venduta pressata ed è consegnata franco acquirente.

### **Art. 9 - Forma del contratto.**

Il contratto è concluso verbalmente se riguarda la paglia in balle di varie forme e consegnata franco acquirente.

### **Art. 10 - Misurazione.**

La paglia è venduta a peso oppure a superficie di produzione. Il peso è accertato dalla pesa pubblica o privata regolarmente bollata.

### **Art. 11 - Pagamento.**

Nei contratti aventi per oggetto paglia in piccoli quantitativi, sciolta o a vagoni isolati, il pagamento è eseguito con mezzi bancari.

Se il contratto prevede consegne ripartite nell'annata, il pagamento è eseguito mensilmente per la quantità ricevuta in tale periodo.

### **Art. 12 - Garanzia.**

La paglia è venduta sana e mercantile, salvo che il compratore espressamente l'abbia contrattata senza garanzia.

Non è sana e mercantile la paglia che contenga pula ed altre materie eterogenee o falde ammuffite, per essere stata raccolta bagnata o umida o conservata in luoghi non protetti dalle intemperie.

### **Art. 13 - Mediazione (provvigione).**

Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell'1% sul prezzo.

## TRINCIATO

### **Art. 14 - Definizione del prodotto e sue caratteristiche chimico/fisiche.**

Con la definizione di trinciato, si intende il foraggio (variamente costituito) tagliato ad uno stadio di incompleta maturazione fisiologica dei semi (maturazione cerosa nel caso del mais) sminuzzato in campo da appositi apparati meccanici che frazionano l'intera componente vegetale epigea (la "trinciano") in segmenti della lunghezza di pochi centimetri. Per il mais - il più comune foraggio destinato alla trinciatura - detti segmenti vegetali hanno una lunghezza compresa tra 1,5 e 3 cm. L'operazione di trinciatura può avvenire contestualmente al taglio del foraggio - è il caso tipico del mais o dei cereali autunno-vernini - oppure dopo breve appassimento in campo delle erbe tagliate. Il prodotto dopo la trinciatura viene immagazzinato in appositi silos a trincea (raramente a torre), fortemente compresso e ricoperto con teli, al fine di innescare una fermentazione della massa. L'utilizzazione del prodotto avviene dopo un periodo di stazionamento in trincea non inferiore a 30 giorni dal suo stoccaggio.

Il prodotto d'elezione destinato alla trinciatura è il mais ibrido. In quantità del tutto minoritaria sono sottoposti a trinciatura altri cereali, quali il frumento, il triticale, l'orzo e la segale. Analogamente può essere soggetto al processo di trinciatura anche il foraggio polifita proveniente da prato permanente, con particolare riferimento al taglio maggengo, oppure certe consociazioni botaniche quali ad esempio il triticale e pisello proteico.

Normalmente il prodotto alla raccolta deve avere un contenuto di sostanza secca compreso tra il 32 ed il 35% in peso sul tal quale.

**Art. 15 - *Qualità del prodotto.***

La valutazione in ordine alle qualità del prodotto, se riguardante la vendita in campo, è eseguita per semplice osservazione (trattasi di un giudizio sintetico di stima formulato senza l'ausilio di analisi chimico-fisiche o altre misurazioni puntuali) e tende ad appurare la presenza di agenti che vengono interpretati alla stregua di vizi, il cui effetto peggiora il prodotto. Il particolare il giudizio di stima (riferito nella maggior parte di casi al trinciato di mais ma, talvolta, estensibile agli altri cereali) tende ad appurare la presenza conclamata e massiva di attacchi da piralide, la diffusa stroncatura di piante operata dal vento, la defoliazione praticata dalla grandine, la presenza di sensibili concentrazioni di muffe e/o carbone sullo stocco o sulla spiga, il tasso di presenza di erbe infestanti all'interno della coltivazione da sottoporre a trattamento. La trinciatura del mais interviene con taglio della pianta ad un'altezza da terra superiore ai 20 centimetri ed allo stadio fisiologico di "maturazione cerosa", ossia allorché la linea del latte è collocata ai 2/3 della cariosside. La trinciatura dei cereali autunno-vernini e dei foraggi polifiti avviene con taglio delle piante ad un'altezza da terra superiore ai 5 centimetri.

**Art. 16 - *Modalità di misurazione del prodotto.***

Il prodotto può essere contrattato secondo due modalità di quantificazione: ad unità di superficie (produttiva); ad unità di peso (tonnellata). La valutazione ponderale, se riferita al prodotto già stoccato in trincea, può avvenire o per puntuale pesatura al momento del dessilamento oppure sulla base della consistenza volumetrica della massa insilata. Il volume costituisce, in questo caso, il parametro da cui partire per poi pervenire, attraverso un mero calcolo matematico, al corrispondente peso, risultante dal prodotto tra il volume ed il peso specifico dell'insilato. La quantificazione del prodotto attraverso l'unità di superficie è adottata per la commercializzazione del trinciato consegnato in campo dal venditore all'acquirente (normalmente si tratta di prodotto venduto "in piedi" e trinciato a cura dell'acquirente). L'unità di misura utilizzata è l'ettaro oppure la pertica milanese. Il prezzo concordato è influenzato da una serie di parametri, tra cui i già richiamati vizi elencati all'art. 15, ma anche il portamento della pianta (condizionato, per il mais, dalla classe FAO d'appartenenza) e la densità impianto. La superficie da considerare è quella computata al netto delle tare di coltivazione. Il riscontro sulla veridicità della superficie dichiarata (dal venditore) è dato dall'esibizione, a richiesta dell'acquirente, delle mappe catastali riguardanti i terreni sui quali insiste il prodotto oggetto di transazione.

In caso di pesatura i costi connessi sono a carico del venditore.

**Art. 17 - *Determinazione del prezzo.***

Con particolare riferimento al mais venduto in campo, talvolta il prezzo viene determinato tra le parti sin dall'epoca di semina del cereale, prendendo a riferimento il valore di mercato della granella secca al momento della contrattazione. In questo caso il prezzo al quintale della futura produzione di mais integrale verde corrisponde ad 1/5 del prezzo della granella secca, se il lavoro di trinciatura sarà posto in carico al venditore, oppure di 1/6 se tale lavoro sarà posto in carico all'acquirente. Il prezzo al quintale così ottenuto può essere poi tramutato in prezzo ad ettaro e/o a pertica milanese attraverso l'indice di produttività media del mais per la zona di riferimento.

**Art. 18 - *Modalità di raccolta e consegna.***

Se il prodotto viene venduto in campo (in piedi) la raccolta e lo stoccaggio sono normalmente posti in carico all'acquirente, che vi provvede con mezzi propri o facendo ricorso a un'impresa che opera per conto terzi. Se il prodotto è venduto in trincea i costi di raccolta e immagazzinamento sono a carico del venditore.

**Art. 19 - *Pagamento del prodotto.***

È possibile la corresponsione di un acconto (circa il 10% del supposto importo finale della transazione) alla stipula del contratto tra le parti. Il pagamento del saldo o dell'intero importo

interviene dopo consegna a 30 giorni a fine mese. Sono possibili altre modalità pattizie, tuttavia poco comuni.

**Art. 20 - Garanzie.**

Se il prodotto viene consegnato in trincea il venditore deve garantirlo esente da muffe. La presenza di muffe (micotossine) è determinata attraverso apposite analisi chimiche il cui costo è posto in carico al venditore. Il trinciato non deve presentare frazioni degradate per esposizioni all'aria (cappello). Se presente, il cappello deve essere asportato e tenuto in disparte.

Se il prodotto viene venduto in campo con la raccolta in carico all'acquirente, egli, in sede di raccolta deve garantire che le operazioni connesse non arrechino danno ai terreni (eccessivo calpestio, compattamento, degrado della struttura fisica).

**Art. 21 - Mediazioni.**

La mediazione, se pattuita, è pari allo 0,5 % dell'ammontare della transazione ed è dovuta in tale misura da entrambi i contraenti.